



Verbale dell' Assemblea dei soci del 02 maggio 2023

Il giorno 02 maggio 2023 alle ore 17.30 in presenza nell'auditorium della Biblioteca Comunale di Montebelluna si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci dell' **Università della Terza Età di Promozione Sociale**, per discutere e deliberare sul seguente argomento all'ordine del giorno:

- Integrazioni e modifica degli articoli 9, 21 e 23 dello Statuto ai sensi del D lgs n. 117/2017.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti per l'organo direttivo:

- De Bortoli Lucio - Presidente del Consiglio Direttivo
- Cian Paola - vicepresidente e tesoriere
- Incerti Liliana - vicepresidente
- Andolfato Franco - direttore corsi
- De Bortoli Giuseppe - segretario
- Leggerini Silvana
- Meneghel Anna
- Savietto Gaetano
- Stecca Mariapia

Nonché i signori soci, presenti in numero di 53, in proprio, e in numero di 12 per delega, su un numero di 259 soci aventi diritto al voto. Risultano presenti inoltre i signori Saccon Ivana, Casella Eros, Costantin Franca, membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della Associazione.

A sensi di Statuto assume la presidenza il signor Lucio De Bortoli, Presidente del Consiglio Direttivo, che dichiara l'assemblea valida. I presenti chiamano a fungere da segretario il sig. De Bortoli Giuseppe che accetta.



Il Presidente dopo una breve presentazione delle motivazioni dell'incontro passa a trattare il primo punto all'ordine del giorno e comunica la necessità di modificare gli articoli 9,21 e 23 così come illustrati:

ART. 9 - Recesso ed esclusione del socio

- Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione nel rispetto delle norme previste dal Regolamento dell'Associazione stessa.
- Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto e comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, può essere escluso dall'Associazione.
- Il Socio che non esegue il versamento in tutto, o in parte, delle quote sociali e di ogni altro versamento richiesto per il conseguimento dell'oggetto sociale, malgrado invito formale da parte del Presidente del Consiglio Direttivo può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata e sarà comunicato all'associato.

È comunque ammesso ricorso entro 30 giorni da tale comunicazione all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

In casi motivati, il Consiglio Direttivo potrà negare il rinnovo dell'iscrizione e in ogni caso il socio dimissionario, radiato o espulso, non avrà diritto alla restituzione dei contributi versati.

Le quote versate dai soci sono intrasmissibili, non rivalutabili né rimborsabili.

ART. 21 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo luglio al 30 giugno di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il consiglio Direttivo entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale redige il bilancio sociale per la successiva approvazione dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23 Personale retribuito



L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione di promozione sociale.

Il presidente presenta il nuovo statuto (in allegato) con le modifiche apportate.

Al termine della presentazione il Presidente chiede ai soci se ci sono interventi.

Dopo una breve discussione il Presidente mette ai voti la nuova bozza.

I soci approvano all'unanimità.

Non essendoci altro da discutere l'assemblea si chiude alle ore 18.30.

Il Presidente

De Bortoli Lucio

Il segretario

De Bortoli Giuseppe



ALLEGATO A

STATUTO

ART. 1 - Denominazione e sede

ARTICOLO 1 – Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' di MONTEBELLUNA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Montebelluna (TV) presso Casa Roncato Largo X Martiri n. 2. L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso comune della sede legale non comporta alcuna modifica statutaria nè al Regolamento interno ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Statuto

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto



Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - Finalità e attività

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro e apartitica, di finalità atte a diffondere e valorizzare attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati sono:

- art. 5 comma 1 lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- art. 5 comma 1 lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Dlgs 117/2017, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
 - perseguire la finalità di offrire un efficace strumento di incontro, di dibattito e di aggiornamento, sotto la guida di studiosi e di esperti, per favorire l'integrazione tra formazione culturale e condizione esistenziale;
 - agevolare la continuità dell'inserimento sociale degli anziani e di promuovere il loro reinserimento;
 - favorire la conoscenza scientifica della "condizione di anziano";
 - offrire la possibilità di un aggiornamento culturale scientificamente corretto.

L'Università prevede corsi di lezioni semestrali e/o annuali; esse si adeguano alle esigenze degli iscritti, sviluppano in modo organico temi riguardanti la storia locale, la condizione anziana e le scienze economiche, giuridiche, umanistico - letterario - linguistiche, filosofiche, scientifiche, psico - sociologiche, mediche, etico - religiose e artistiche. Ai corsi si affiancano seminari, visite culturali e attività per lo sviluppo delle attitudini individuali; è inoltre possibile partecipare a iniziative locali purché omogenee agli scopi dell'Associazione.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione del Veneto.



L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse. Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci. Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinquanta per cento del numero degli associati.

ARTICOLO 6 – Ammissione

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo) su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Nessuna limitazione è posta al numero dei soci, possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi, senza limiti d'età.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea (* o altro organo eletto dalla medesima) in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio avrà validità di un anno, a partire dal 01 luglio al 30 giugno dell'anno successivo, con diritto di rinnovo, fermo restando il diritto di recesso che si conferma automaticamente al mancato versamento della quota sociale stabilita dall'Organo di Amministrazione.

I soci di età inferiore ad anni 18 non possono esercitare direttamente il diritto di voto attivo e passivo, se non per mezzo di uno solo dei genitori o di chi ne fa le veci.

Ci sono 5 categorie di soci:



- fondatori coloro che hanno promosso la costituzione dell'Università; i loro nominativi figurano nell'atto costitutivo;
- benemeriti nominati tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione;
- ordinari coloro che condividendo le finalità dell'Università intendono collaborare al loro conseguimento e versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni economiche volontarie straordinarie o in beni strumentali e didattici utili all'attività dell'Università;
- volontari: svolgono attività di volontariato in modo occasionale offrendo il loro contributo in termini di tempo, materiali e disponibilità a partecipare all'attività dell'Università e sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, entro un mese, per l'attività prestata e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I soci devono accettare in toto le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e, i soci ordinari, sostenitori e volontari, sono tenuti al pagamento di una quota annua, il cui importo è fissato annualmente dall'Organo di amministrazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 – Diritti e doveri dei soci

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare per la nomina del Consiglio Direttivo, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.



e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa annuale secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 - Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 - Recesso ed esclusione del socio

- Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione nel rispetto delle norme previste dal Regolamento dell'Associazione stessa.
- Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto e comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, può essere escluso dall'Associazione.
- Il Socio che non esegue il versamento in tutto, o in parte, delle quote sociali e di ogni altro versamento richiesto per il conseguimento dell'oggetto sociale, malgrado invito formale da parte del Presidente del Consiglio Direttivo può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata e sarà comunicato all'associato.

È comunque ammesso ricorso entro 30 giorni da tale comunicazione all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

In casi motivati, il Consiglio Direttivo potrà negare il rinnovo dell'iscrizione e in ogni caso il socio dimissionario, radiato o espulso, non avrà diritto alla restituzione dei contributi versati.

Le quote versate dai soci sono intrasmissibili, non rivalutabili né rimborsabili.



ART. 10 – Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- L'organo di amministrazione,
- Il Presidente.

ART. 11 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno, entro il 31 ottobre, dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, pec, spedita/divulgata almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma inoltrato almeno 2 giorni prima della data prevista per la riunione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea :

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;



- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - Validità Assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti o votanti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti o votanti, è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

Per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.



ART. 14 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione è composto da numero 3 a 9 membri eletti dall'assemblea scelti tra i candidati in lista regolarmente iscritti.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili senza limiti di mandato. Per le cause di ineleggibilità si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o membri del consiglio direttivo siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Qualora venisse (per dimissioni o altro) meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito il Presidente e il vice Presidente.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite.

ART. 16 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed ha la firma sociale, presiede l'Organo di amministrazione e l'Assemblea, convoca l'Assemblea dei soci e l'Assemblea dell'Organo di amministrazione, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie ed ha la firma sociale, in caso di assenza o impedimento del



Presidente, la rappresentanza e la firma spettano al vice Presidente. Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo oltre alle iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie, di cui verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente resta in carica quanto l'Organo di amministrazione, è rieleggibile senza limite di mandato, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente, raccoglie le candidature e convoca i Soci per l'elezione dell'Organo di amministrazione, indice le votazioni per voto segreto da tenersi nell'arco di giorni 30 (1 mese) dalla data di convocazione tramite scheda da inserire in un urna, è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, terminato tale periodo, davanti ad una commissione di spoglio, composta da tre soci, verranno conteggiati, e verbalizzati, i voti dei vari candidati alla nomina del Consiglio Direttivo.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente può essere revocato dal consiglio Direttivo se viene meno ai doveri inerenti alle proprie funzioni. Il provvedimento sarà adottato a maggioranza qualificata di due terzi del Consiglio Direttivo.

ART. 17 - Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento



- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- • quote associative;
- • contributi pubblici e privati;
- • donazioni e lasciti testamentari;
- • rendite patrimoniali;
- • attività varie di raccolta fondi;
- • diritti di utilizzazione artistica e musicale relativi a produzioni stampate, audio e video;
- • rimborsi da convenzioni;
- • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 - Bilancio



I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo luglio al 30 giugno di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il consiglio Direttivo entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale redige il bilancio sociale per la successiva approvazione dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione di promozione sociale.

ART. 24 Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

3 835 09/05/2023

0,00 **T5S23L000835000XF**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T5S

Studio Merlo

Da: PEZZA ELISA <elisa.pezza@agenziaentrate.it>
Inviato: martedì 9 maggio 2023 10:44
A: Studio Merlo
Oggetto: Università della Terza Eta'
Allegati: 835.pdf

Buongiorno,

L'atto in oggetto indicato è stato registrato in data odierna al n. 835 serie 3.

Solo in caso di EFFETTIVA E MOTIVATA necessità di ottenere l'atto originale timbrato, vi preghiamo di contattare preventivamente l'ufficio via mail e di non procedere in autonomia alla prenotazione di un appuntamento.



Clausola di riservatezza:

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.